



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

L'Aquila,
Ai Direttori degli Istituti
periferici della Direzione
Regionale BCP dell'Abruzzo

LORO SEDI

MBAC-DR-ABR
UREP
0005715 12/10/2012
Cl. 28.13.07/1

Allegati 5

Risposta al foglio del
Servizio N.

OGGETTO: Direttiva in materia di concessioni in uso dei beni facenti parte del patrimonio culturale abruzzese in consegna al Ministero, ai sensi degli artt. 106 e 107 del d lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, atteso che:

-pervengono, sia a questa Direzione sia a codesti Istituti, numerose richieste, tanto da parte di enti, quanto da parte di associazioni od anche di semplici privati, volte ad ottenere la concessione in uso di spazi pertinenti ad immobili demaniali di interesse culturale, presenti nel territorio di competenza di questa Direzione Regionale, per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale;

-dette richieste, benché nel loro complesso, siano da valutare positivamente come espressione di interesse per il patrimonio culturale abruzzese e come possibile volano per la promozione e l'ampliamento della conoscenza di tale patrimonio, ove acriticamente consentite senza alcuna regolamentazione, stante l'estrema eterogeneità dei fini in ragione dei quali esse vengono formulate, potrebbero anche incidere negativamente sulla dignità storica ed artistica degli istituti e luoghi della cultura richiesti in concessione, oltre che sulla loro integrità e conservazione;

-ritenuta pertanto la necessità di dettare criteri generali di indirizzo ai quali uniformare le valutazioni delle richieste di concessione d'uso, anche al fine di poter eventualmente delegare l'esercizio della relativa funzione alle SS.LL.;

-visto il d lgs n. 42/2004 (di seguito "Codice") ed in particolare gli artt. 20, 106, 107, 108 e 170;

-visto l'art. 17, comma 1 e comma 3, lettera a) ed l) del dpr 26 novembre 2007, n. 233, recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero;



-visto il DPCM 22 dicembre 2010, n. 271, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i **termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni**", ed in particolare i termini temporali stabiliti al numero 16 della tabella di cui all'allegato 1 del citato DPCM per la conclusione dei procedimenti (*Concessione in uso beni culturali dello Stato in consegna al Ministero*) fissati in novanta giorni;

-vista la circolare n. 85, diramata agli Istituti ed agli Uffici centrali e periferici del Ministero dalla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale in data 4 marzo 2010, che trasmette l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali concernente le attività eseguite nell'ambito dei contratti e convenzioni per conto terzi;

-visto l'accordo a livello regionale raggiunto in data 21 febbraio 2012 tra questa Direzione Regionale e le OO.SS. territoriali sui criteri generali per la concessione in uso dei beni culturali in consegna al Ministero e la partecipazione del personale alle eventuali prestazioni aggiuntive (conto terzi);

D E C R E T A:

Art. 1 – Ai sensi degli artt. 20 e 170 del Codice, i beni culturali non possono, tra l'altro, essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Spetta all'autorità preposta al controllo e alla tutela dei beni culturali la concreta qualificazione dell'uso di un bene culturale come compatibile, al fine di assicurare non solo la conservazione materiale del bene stesso, ma anche la tutela del valore storico o artistico che esso rappresenta.

Art. 2 – Per uso incompatibile di un bene culturale è da intendersi quell'uso che:

- ne impedisce o limita stabilmente la fruizione generale;
- ne modifica l'immagine, oppure si pone comunque in contrasto rispetto ai valori culturali espressi dallo stesso, assumendo il bene medesimo, in modo distorto o deviante rispetto al suo pregio, come simbolo per fini o valori estranei a quelli suoi propri, quali i fini commerciali;
- comporta una diminuzione del godimento estetico realizzata con opere, ancorché provvisorie, incompatibili rispetto alla struttura esistente;
- interrompe l'unitarietà formale o funzionale del bene con il contesto di valore storico-artistico esistente.

Non è pertanto consentito l'uso di un bene culturale per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale, ovvero quando la concessione richiesta sia sotto ogni altro profilo incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'Istituto.

Art. 3 – Per uso pregiudizievole si intende invece l'uso che pregiudichi la conservazione del bene culturale inteso nella sua integrità e materialità fisica. Non è, perciò, parimenti consentito l'uso di un bene culturale quando preveda che dalla concessione possa derivare un qualsiasi rischio per la conservazione del bene, ed inoltre quando non sia possibile garantire



l'incolumità delle persone che parteciperanno, a qualsiasi titolo, alla manifestazione per il cui svolgimento è richiesto l'uso del bene.

Art. 4 - L'uso dei beni culturali dello Stato è viceversa consentito, ordinariamente:

- per conferenze, convegni e congressi di carattere artistico, letterario o scientifico;
- per manifestazioni artistiche consone alla dignità dei luoghi;
- per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici territoriali;
- per manifestazioni previste da particolari impegni o condizioni inerenti alla destinazione del bene;
- per ogni altra manifestazione di carattere fondamentalmente culturale.

Art. 5 - Tutte le istanze di concessione d'uso, anche se presentate direttamente ai Capi di Istituto, vanno inoltrate senza ritardo alla Direzione Regionale la quale, prima di assumere ogni decisione in merito, avrà cura di acquisire il motivato parere dei Capi di Istituto competenti.

Art. 6 - Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio e l'emissione del provvedimento definitivo da parte del Direttore Regionale, ovvero del Capo di Istituto di volta in volta eventualmente delegato, è fissato in trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui, ai fini istruttori, vengano richiesti chiarimenti o integrazioni documentali, il detto termine è sospeso fino alla ricezione di quanto richiesto. Nei casi di concessioni richieste per manifestazioni di carattere occasionale, motivate da esigenze improvvise e non prevedibili, il termine per la conclusione del procedimento può essere ridotto a quindici giorni.

Art. 7 - Il canone di concessione a carico del richiedente dovrà essere corrisposto secondo quanto previsto nell'allegato alla presente direttiva. Sarà possibile, previa valutazione caso per caso, la concessione d'uso a titolo gratuito.

Art. 8 - A termini del precedente articolo 7 sono altresì determinati i modi di costituzione e i limiti di valore delle cauzioni, obbligatorie, ai sensi del richiamato articolo 108 del Codice, anche per i casi di concessione a titolo gratuito, a garanzia di eventuali danneggiamenti al bene culturale, nonché di sinistri ed infortuni a persone o a cose.

Art. 9 - Le prestazioni lavorative in "conto terzi" che il personale dell'Amministrazione è chiamato a svolgere per assicurare al concessionario la fruizione dei beni oggetto della concessione in uso, sono regolate con apposito contratto, da stipularsi fra l'Amministrazione ed il concessionario medesimo e da allegarsi all'atto concessorio, nel quale devono essere fra l'altro indicati, a termini dell'articolo 1 del Disciplinare approvato in esito all'accordo nazionale fra Amministrazione ed organizzazioni sindacali in data 3 marzo 2010:



- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il numero delle unità di personale necessario;
- c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
- d) il corrispettivo complessivo, che l'Amministrazione si riserva di determinare a termini dell'articolo 3 del medesimo Disciplinare, nonché i termini e le modalità del relativo pagamento, che dovrà essere effettuato dal concessionario entro 15 giorni dalla prestazione lavorativa effettuata;
- e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti, nonché per la copertura antinfortunistica per i partecipanti;
- f) gli estremi relativi al deposito provvisorio cauzionale;
- g) richiamo all'avvalimento del suddetto deposito cauzionale per effettuare i pagamenti in caso di ritardo.

Sono allegati e fanno parte integrante della presente Direttiva:

Allegato 1 – Condizioni generali per la concessione in uso degli spazi;

Allegato 2 – Modello di atto concessorio;

Allegato 3 – Tariffario dei canoni di concessione d'uso;

Allegato 4 – Modello di convenzione per l'esercizio di prestazioni professionali del personale dell'amministrazione in conto terzi;

Allegato 5 – Tariffario per prestazioni in conto terzi così come concordato con le OO.SS.

Art. 10 – La presente Direttiva, notificata a tutto il personale interessato per il tramite delle SS.LL., è affissa all'albo di ciascuno degli Uffici dipendenti da questa Direzione Regionale ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

La presente Direttiva è immediatamente operativa ed è trasmessa, per opportuna informazione e trasparenza, alle OO.SS. e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (www.abruzzo.beniculturali.it).

L'Aquila, 08 ottobre 2012

IL DIRETTORE REGIONALE
Fabrizio MAGANI

